*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 118° — Numero 115

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 29 aprile 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1977.

**Ricostituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni di legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1954, n. 1208, recante modificazioni alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1488, con la quale è stata istituita in seno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1262, con la quale il servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è stato trasformato in Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

Vista la legge 20 giugno 1967, n. 487, concernente la modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente le norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, concernente ulteriori interventi e previdenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio decorrente dalla data del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

*Membri di diritto*:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i dirigenti generali tecnici con funzioni di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i dirigenti generali amministrativi con funzioni di direttore generale del Ministero dei lavori pubblici o in posizione di fuori ruolo;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

il capo dell'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il dirigente generale con funzioni di presidente del Magistrato alle acque;

il dirigente generale con funzioni di presidente del Magistrato per il Po;

i dirigenti generali con funzioni di provveditore alle opere pubbliche o in posizione di fuori ruolo;

il capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;

il capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Palermo;

diciotto dirigenti superiori tecnici con funzioni di consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il capo del servizio tecnico centrale e il delegato per le NN.CC.FF.;

quattro dirigenti superiori amministrativi con funzioni di consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'amministrazione civile;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale della produzione agricola;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio marittimo e dei porti;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale del turismo;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale delle miniere;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il dirigente generale con funzioni di ispettore generale capo dei servizi ispettivi del Ministero delle partecipazioni statali;

il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il dirigente generale con funzioni di direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola.

*Membri designati dalle amministrazioni di appartetenenza*:

Granito dott. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Santaniello prof. avv. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;

Zugaro dott. Folco, Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Altavista dott. Giuseppe, magistrato della Corte di cassazione;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato;

Degiani gen. Albino, generale di brigata del servizio permanente effettivo;

Cuomo gen. Italo Vittorio, maggiore generale del genio aeronautico R.I. del servizio permanente effettivo;

Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Liguori prof. Francesco, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste;

Veneri dott. Renato, dirigente generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali;

Greco prof. ing. Gilberto, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Pocci dott. ing. Giacomo, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Danese dott. ing. Gaetano, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Calamani dott. ing. Fernando, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ippoliti dott. Adriano, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Panella ing. Roberto, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Antonizzi dott. Guido, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Valle prof. ing. Cesare, consigliere nazionale della economia e del lavoro.

*Membri esperti*:

Arredi prof. ing. Filippo, ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Roma;

Benassai prof. Eduardo, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Napoli;

Cestelli Guidi prof. Carlo, ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Roma;

Croce prof. Arrigo, ordinario di tecnica delle fondazioni all'Università di Napoli;

De Lise dott. Pasquale, consigliere di Stato;

Giangreco prof. Elio, ordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Napoli;

Grandori prof. ing. Giuseppe, ordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Milano;

Iacobacci prof. Alfredo, direttore del servizio geologico Italia;

Passino prof. Roberto, direttore dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche;

Piccinato prof. arch. Luigi, ordinario di urbanistica all'Università di Roma;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli;

Supino prof. Giulio, ordinario di idraulica all'Università di Bologna;

Tosi prof. Renato, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova;

Vittorini prof. ing. Marcello, ordinario di urbanistica e pianificazione territoriale all'Università di Venezia;

Boazzelli avv. Guglielmo, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del rapresentante dell'Unione delle provincie d'Italia.

Art. 3.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto Consesso ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977*
*Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 264*

(3535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1976.

**Costituzione del Comitato nazionale per i problemi della popolazione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Viste le risoluzioni delle Nazioni Unite del 1973 e del 1974, con le quali veniva indetta a Bucarest nell'agosto 1974 la conferenza mondiale sulla popolazione;

Viste le raccomandazioni della conferenza predetta formulate allo scopo di promuovere all'interno dei singoli Paesi gli studi sulla popolazione nei suoi molteplici aspetti e di coordinare le varie iniziative;

Rilevata anche l'esigenza di una migliore partecipazione italiana alle riunioni promosse dalle organizzazioni internazionali sul problema sopra citato;

Constatato che le amministrazioni interessate hanno concordemente richiesto l'intervento coordinatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla materia;

Considerato che ai predetti fini è opportuno istituire, per un triennio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Comitato nazionale avente i compiti su indicati;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni e dagli istituti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per un triennio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazione col compito di studiare il problema della popolazione nei suoi molteplici aspetti e di coordinare le iniziative, anche allo scopo di consentire una migliore partecipazione italiana alle riunioni promosse dalle organizzazioni internazionali sul problema sopra citato.

Art. 2.

Il Comitato predetto è composto come segue:

l'on. dott. Martini Maria Eletta, presidente;

il cons. dott. Di Salvo Eduardo, magistrato di corte d'appello, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministro plenipotenziario di 2ª classe dott. Giuseppe Lo Faro e il consigliere di legazione dott. Tibor Hoor Tempis Livi, rispettivamente rapprresentante effettivo e rappresentante supplente del Ministero degli affari esteri;

il dirigente generale dott. Alessandro Padrono, rappresentante del Ministero dell'interno;

il prof. Alberto Zuliani, docente di statistica aperta presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore di divisione dott. Giorgio Clementi, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il dirigente superiore medico prof. Carlo Vetere e il primo dirigente medico dott. Enzo Scozzarella, rappresentanti del Ministero della sanità;

il direttore generale dott. Luigi Pinto e l'ispettore generale dott. Marcello Natale, rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica;

il primo dirigente dott. Mario Bonaccini in servizio presso il gabinetto della presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Comitato.

Art. 3.

La segreteria del Comitato avrà sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Al presidente, ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e la relativa spesa graverà sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 330*

**(4392)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ischitella.**

## IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
## IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera adriatica e parte di quella del lago di Varano di pertinenza del comune di Ischitella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ischitella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colori, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di primordine;

Decreta:

La zona costiera adriatica e parte di quella del lago di Varano, sita nel territorio del comune di Ischitella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto *A-B*: parte dal punto *A*, sulla costa adriatica, segue il confine del territorio comunale fino al punto *B*, sulla costa settentrionale del lago di Varano;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* sulla costa settentrionale del lago, passa per Bocca del Terzagno, segue la costa per il Lido di Giordano, passa per la località Crocifisso di Varano fino al punto *C*, in località Vallone Correntino;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* in località Vallone Correntino, segue il corso del torrente Correntino fino alla località Tartareto ed al punto *D* in contrada De Perna;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* in contrada De Perna, segue il tracciato della strada Carpino-Ischitella, comprende tutto il centro abitato di Ischitella, passando a monte di esso, a sud, fino alla Croce dei Missionari (punto *E*);

tratto *E-F*: dal precedente punto *E* nei pressi della Croce dei Missionari, passa per la masseria Nardino, per la Coppa di Mangano e per la Coppa di Masaniello, segue il confine del territorio comunale volgendo ad ovest per la Coppa di Ceccasole, passa per la stazione di Ischitella fino al punto *F* nei pressi della caserma della guardia di finanza;

tratto *F-A*: dal precedente punto *F* nei pressi della caserma della finanza, passa per la foce di Varano costeggiando il mare Adriatico fino al punto *A*.

Dal presente vincolo s'intende escluso il tratto di costa che si estende per m 1500 sulle due sponde della foce di Varano e per tutta la profondità della stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, curerà che il comune di Ischitella provveda all'affissione della *Gazzetta Uffi-*

*ciale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

*Il Ministro per la marina mercantile*
RUFFINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 13, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettere raccomandate n. 14 e n. 15 di prot. del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

vincolo panoramico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

La commissione, non ritenendo necessario effettuare un apposito sopralluogo nella zona oggetto della proposta di vincolo, essendo la stessa già conosciuta da ciascuno dei componenti;

Riconoscendo che la località del lago di Varano di pertinenza del comune di Ischitella presenta i requisiti di cospicua bellezza contemplati nei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nei commi quarto e quinto dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in quanto la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, e ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di primordine;

Previa votazione esperita nelle forme di legge, con cinque voti favorevoli, un astenuto ed un voto contrario;

Decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona di lago di Varano di pertinenza del comune di Ischitella, così come appare nella cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle poligonali seguenti:

tratto *A-B*: parte dal punto *A*, sulla costa adriatica, segue il confine del territorio comunale fino al punto *B*, sulla costa settentrionale del lago di Varano;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* sulla costa settentrionale del lago, passa per Bocca del Terzagno, segue la costa per il Lido di Giordano, passa per la località Crocifisso di Varano fino al punto *C*, in località Vallone Correntino;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* in località Vallone Correntino, segue il corso del torrente Correntino fino alla località Tartareto ed al punto *D* in contrada De Perna;

tratto *D-E*: dal precedente punto *D* in contrada De Perna, segue il tracciato della strada Carpino-Ischitella, comprende tutto il centro abitato di Ischitella, passando a monte di esso, a sud, fino alla Croce dei Missionari (punto *E*);

tratto *E-F*: dal precedente punto *E* nei pressi della Croce dei Missionari, passa per la masseria Nardino, per la Coppa di Mangano e per la Coppa di Masaniello, segue il confine del territorio comunale volgendo ad ovest per la Coppa di Ceccasole, passa per la stazione di Ischitella fino al punto *F* nei pressi della caserma della guardia di finanza;

tratto *F-A*: dal precedente punto *F* nei pressi della caserma della finanza, passa per la foce di Varano costeggiando il mare Adriatico fino al punto *A*.

(*Omissis*).

**(3845)**

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Battaglia Terme.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio sito tra M. Lispida, M. Croce e la ferrovia Padova-Bologna, nel comune di Battaglia Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Battaglia Terme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita da una distesa di campi pianeggianti, compresi tra lo scolo Canaletto ed il parco della villa Emo Capodilista di Battaglia Terme situata sulla sommità di un piccolo colle, sembra rappresentare il naturale basamento del colle e della villa predetta, con i quali (nonostante la presenza della linea ferroviaria) costituisce un assieme panoramico unitario, tuttora conservato e comunque non deturpato da emergenze contrastanti con le caratteristiche ambientali; aggiungesi che l'area in parola si colloca, per buona parte, tra il colle già citato ed un altro rilievo (M. Lispida) già vincolato, costituendo un'indispensabile zona di « collegamento » resa particolarmente suggestiva anche dal citato « Canaletto » e dal vicino laghetto di Lispida; la stessa risulta elemento indispensabile in un

quadro panoramico unitario, percepibile anche dagli argini del citato canale, da altra strada (come la diramazione per Arquà Petrarca della strada statale n. 16); dalla linea ferroviaria menzionata, da altri punti di belvedere costituiti da colline circostanti;

Decreta:

La zona compresa tra M. Lispida, M. Croce e la ferrovia Padova-Bologna, sita nel territorio del comune di Battaglia Terme (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dal confine del comune di Battaglia con il comune di Galzignano, poi dal confine con il comune di Monselice, quindi dalla ferrovia Padova-Bologna, successivamente dalla linea comprendente parte dei mappali 52, 40, 25, 24, 23, 22, 29, foglio V, del comune di Battaglia Terme fino a raggiungere il menzionato confine con il comune di Galzignano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Battaglia Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
ANTONIOZZI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il giorno 1° agosto 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia (piazza Antenore, 3), Padova, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio della provincia di Padova.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a trattare il seguente argomento:

proposta di vincolo sul territorio del comune di Battaglia Terme compreso tra M. Lispida, M. Croce e la ferrovia Padova-Bologna.

Per la discussione di tale proposta interviene alla riunione anche il sig. Nati Antonio, assessore del comune di Battaglia Terme, in rappresentanza di detto ente.

(*Omissis*).

Il rappresentante del comune di Battaglia Terme anticipa il proprio voto favorevole alla proposta in discussione, formulando nel contempo l'auspicio che il vincolo costituisca soprattutto un mezzo di disciplina e di regolamentazione e di insediamento nella zona di cui trattasi.

(*Omissis*).

Dopo alcuni ulteriori chiarimenti, la commissione valutate e fatte proprie le motivazioni esposte dall'arch. Padoan, ed in precedenza accennate, delibera all'unanimità, di proporre al competente Ministero l'imposizione del vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, e del regolamento 3 giugno 1939, n. 1357, art. 9, comma quinto, sull'area situata in comune di Battaglia Terme e delimitata (nell'allegata planimetria) a nord dal confine del comune di Battaglia con il comune di Galzignano, poi dal confine con il comune di Monselice, quindi dalla ferrovia Padova-Bologna, successivamente dalla linea comprendente parte dei mappali 52, 40, 25, 24, 23, 22, 29, foglio V, del comune di Battaglia Terme fino a raggiungere il menzionato confine con il comune di Galzignano.

(*Omissis*).

**(3844)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Napoli.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 maggio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due tratti del litorale di Napoli, ad estensione di precedenti vincoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Napoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un complesso avente valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera della natura con quella del lavoro umano, costituisce una bellezza panoramica con la sua celebre passeggiata del lungomare di via Caracciolo-via Partenope-via Nazario Sauro;

Decreta:

Le zone del lungomare site nel territorio del comune di Napoli hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e

quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

primo tratto: via C. Console, via S. Lucia, zona già vincolata con decreto ministeriale 6 novembre 1958 (Monte Echia e sue adiacenze), via Domenico Morelli, zona già vincolata con decreto ministeriale 27 maggio 1958 (da piazza Vittorio a piazza Barbaia), via Partenope, via Nazario Sauro;

secondo tratto: zona già vincolata con decreto ministeriale 27 maggio 1958, largo Torretta, via Mergellina, piazza Sannazzaro, via Orazio, zona già vincolata con decreto ministeriale 24 gennaio 1953 (collina di Posillipo).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
ANTONIOZZI

---

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

*Verbale n. 26*

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno venti maggio, alle ore 18,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Napoli, palazzo reale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

La commissione è convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) NAPOLI - LITORALE: imposizione vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Aperta la seduta, che è in prosieguo di quella tenutasi il 15 maggio 1974, il presidente illustra gli argomenti di cui ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno.

Discutendo l'argomento di cui al punto 1) il soprintendente ritiene opportuno sottoporre al vincolo della legge la palazzata di via Partenope e via Nazario Sauro; l'ing. Carola ritiene superfluo il vincolo tenuto conto che, per le norme del vigente piano regolatore del comune di Napoli, la zona ha già sufficiente protezione urbanistica. L'arch. Nunziata è d'accordo con l'ingegner Carola, ritiene, però, che il vincolo può assicurare una protezione dell'attuale palazzata nella sua unità così come oggi si presenta; il sindaco di Napoli anch'egli ritiene sufficienti le norme del piano regolatore generale.

Dopo ampio e approfondito esame della questione la commissione, all'unanimità, decide di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, commi terzo e quarto, la zona indicata sulla planimetria allegata al presente verbale così delimitata:

primo tratto: via Cesario Console, via S. Lucia, zona già vincolata con decreto ministeriale 6 novembre 1958, via Domenico Morelli, zona già vincolata con decreto ministeriale dal 27 maggio 1958, via Partenope, via Nazario Sauro;

secondo tratto: zona già vincolata con decreto ministeriale del 27 maggio 1958, largo Torretta, via Mergellina, piazza Sannazzaro, via Orazio, zona già vincolata con decreto ministeriale 24 gennaio 1953, perché oltre a formare un complesso avente valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera della natura con quella del lavoro umano, costituisce una bellezza panoramica con la sua celebre passeggiata del lungomare di via Caracciolo-via Partenope-via Nazario Sauro.

(*Omissis*).

(3843)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

**Recepimento nell'ordinamento nazionale della dodicesima direttiva della commissione C.E.E., del 24 ottobre 1975, n. 75/696/CEE, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, e sue successive modifiche, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1970, n. 70/524/CEE, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, n. 73/103/CEE, relativa agli additivi nella alimentazione animale;

Vista la dodicesima direttiva della commissione della C.E.E. del 24 ottobre 1975, n. 75/696/CEE che modifica gli allegati della predetta direttiva del consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, e successive modifiche, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto opportuno e necessario adottare le relative disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle della predetta direttiva comunitaria;

Sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

**Art. 1.**

Dopo la parte XI denaturanti, di cui alla colonna « additivi » dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, viene aggiunta la seguente:

| Additivi | Denominazione chimica<br>Descrizione | Specie animale | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|
| XII Composti azotati non proteici: | | | Dichiarazione della quota di azoto, espressa nell'equivalente proteico, data dal composto azotato non proteico |
| 1) Biureto . . . | $C_2H_5O_2N_3$ | Per ruminanti a partire dall'inizio della ruminazione | Condizione di impiego appropriato che indichi in particolare gli animali ai quali l'alimento è destinato, nonché il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera |
| 2) Urea . . . . . | $CO(NH_2)2$ | | |
| 3) Fosfato di urea . . | $CO(NH_2)H_3PO_4$ | | |
| 4) Isobutilidenbiurea. | $C_6H_{14}O_2N_4$ | | |

Art. 2.

L'urea, voce n. 42 dell'allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1969, di conseguenza viene depennata dall'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 4.

E' concesso un periodo di tempo di novanta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per lo smaltimento delle giacenze relative al prodotto urea ed ai mangimi con esso fabbricati, etichettati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1969, concernente l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

Trascorso tale periodo di tempo, il prodotto urea ed i mangimi con esso fabbricati dovranno rispondere, per quanto concerne la etichettatura, a quanto previsto nel precedente art. 1.

Roma, addì 13 aprile 1977

*Il Ministro per la sanità*
DAL FALCO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(4415)**

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1977.

**Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio-decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, 25 giugno 1969, n. 588, con il quale è stato approvato il vigente statuto e 3 ottobre 1974, n. 756, con il quale lo statuto medesimo è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1972, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Considerato che il comune di Genova, interessato e sollecitato più volte a designare il proprio rappresentante non vi ha ancora provveduto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il collegio stesso, scaduto il 22 marzo 1975, confermando il rappresentante del comune in carica per il decorso triennio, con riserva di provvedere alla sua sostituzione non appena sarà pervenuta la suindicata designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto dai seguenti membri:

*Membri effettivi*:

Danieli dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

Samà dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Zoccola dott. Camillo, in rappresentanza del comune di Genova;

Vella rag. Guido, in rappresentanza della provincia di Genova;

Lagattolla dott. Armando, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Menti dott. Gianfranco, in rappresentanza della regione Liguria.

*Membri supplenti*:

Ciglia dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Quartini dott. Renzo, in rappresentanza degli enti fondatori.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(4287)**

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

**Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del quale il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal medesimo articolo viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 302840/32-F-239-8 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 23 luglio 1976, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 72 della legge n. 865 venne stabilito nella misura del 14,90% annuo, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* medesima;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 12 giugno 1976, in relazione alle mutate condizioni del mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

*a*) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

*b*) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

*a*) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 14 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, composto dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito edilizio, nonchè, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione », adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito edilizio agevolato, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nella ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato nella misura del 15,35% annuo costituito come segue:

13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata mediante emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo medio è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del costo effettivo, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del costo effettivo, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

**Art. 4.**

Il costo effettivo, nella misura del 15,35% annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate dall'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1977

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977*
*Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167*

(4494)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

**Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 — come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 — il quale stabilisce, tra l'altro, che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 302839/32-F-153-34 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 23 luglio 1976, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 1022 venne stabilito nella misura annua del 14,90%, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* medesima;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni di mercato, occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 12 giugno 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

*a)* il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

*b)* detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

*a)* al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

*b)* alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del nuovo tasso di riferimento, composto dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito edilizio, nonché, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito edilizio agevolato, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di muto edilizio previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato nella misura del 15,35% annuo costituito come segue:

13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del costo effettivo, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del costo effettivo, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il costo effettivo, nella misura del 15,35% annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1977

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977*
*Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166*

**(4493)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali della Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4396)**

**Vacanza della cattedra di storia della filosofia antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia della filosofia antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4438)**

**Vacanza della cattedra di paleontologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di paleontologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4439)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano**
(Manifestazione 3 aprile 1977)

*Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 3 aprile 1977 ed esito del «Gran premio della lotteria» svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.*

*A*) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel «Gran premio della lotteria» svoltosi il 3 aprile 1977 all'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie A n. 43748:
L. 200 milioni abbinato al cavallo Wayen Eden;

2) Biglietto serie O n. 49096:
L. 100 milioni abbinato al cavallo Dalko II;

3) Biglietto serie A n. 47201:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Waymaker.

*B*) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie A n. 65930;
2) Bigl. serie B n. 96580;
3) Bigl. serie C n. 68162;
4) Bigl. serie D n. 70480;
5) Bigl. serie D n. 74706;
6) Bigl. serie D n. 89884;
7) Bigl. serie E n. 99294;
8) Bigl. serie G n. 47312;
9) Bigl. serie I n. 87768;
10) Bigl. serie M n. 71704;
11) Bigl. serie M n. 80126;
12) Bigl. serie N n. 99265;
13) Bigl. serie P n. 97873;
14) Bigl. serie Q n. 08622;
15) Bigl. serie Q n. 12687;
16) Bigl. serie Q n. 31734;
17) Bigl. serie Q n. 47776;
18) Bigl. serie R n. 31549.

*C*) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie B n. 17826;
2) Bigl. serie D n. 89679;
3) Bigl. serie F n. 13604;
4) Bigl. serie G n. 17111;
5) Bigl. serie I n. 34775;
6) Bigl. serie I n. 82970;
7) Bigl. serie M n. 14985;
8) Bigl. serie N n. 15619;
9) Bigl. serie N n. 80445;
10) Bigl. serie O n. 51324.

*D*) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie A n. 43748 L. 1.500.000;
2) Biglietto serie O n. 49096 L. 1.000.000;
3) Biglietto serie A n. 47201 L. 800.000.

Ai venditori dei 18 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 100.000 ciascuno.

**(4395)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 78**

**Corso dei cambi del 22 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 886,95 | 886,95 | 887 — | 886,95 | 887 — | 886,98 | 887,05 | 886,95 | 886,95 | 886,95 |
| Dollaro canadese . | 844,95 | 844,95 | 846,50 | 844,95 | 845,22 | 844,95 | 841,20 | 844,95 | 844,95 | 845,70 |
| Franco svizzero . | 351,64 | 351,64 | 352 — | 351,64 | 351,84 | 351,68 | 351,75 | 351,64 | 351,64 | 351,98 |
| Corona danese . . . | 148,20 | 148,20 | 148,40 | 148,20 | 148,20 | 148,22 | 148,23 | 148,20 | 148,20 | 148,22 |
| Corona norvegese . | 167,97 | 167,97 | 168,20 | 167,97 | 168 — | 167,98 | 168,05 | 167,97 | 167,97 | 168,10 |
| Corona svedese . | 203,95 | 203,95 | 204,10 | 203,95 | 204 — | 203,95 | 204,02 | 204,02 | 204,02 | 204 — |
| Fiorino olandese . | 359,05 | 359,05 | 359,10 | 359,05 | 359 — | 359,05 | 358,91 | 358,91 | 358,91 | 358,70 |
| Franco belga . | 24,42 | 24,42 | 24,48 | 24,42 | 24,50 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,45 |
| Franco francese . | 178,735 | 178,735 | 178,43 | 178,735 | 178,75 | 178,73 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,95 |
| Lira sterlina . | 1524,70 | 1524,70 | 1525,50 | 1524,70 | 1524,66 | 1524,80 | 1524,90 | 1524,90 | 1524,90 | 1525,25 |
| Marco germanico . | 373,93 | 373,93 | 374,40 | 373,93 | 374,5260 | 373,95 | 373,90 | 373,90 | 373,90 | 374,30 |
| Scellino austriaco . | 52,625 | 52,625 | 52,6880 | 52,625 | 52,60 | 52,65 | 52,66 | 52,66 | 52,66 | ·52,68 |
| Escudo portoghese | 22,885 | 22,885 | 22,90 | 22,885 | 22,92 | 22,88 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 |
| Peseta spagnola . | 12,898 | 12,898 | 12,90 | 12,898 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Yen giapponese . | 3,199 | 3,199 | 3,21 | 3,199 | 3,198 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |

**Media dei titoli del 22 aprile 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 80,200 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99 — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,875 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 98,100 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,375 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 90,825 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,275 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 79 — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 75,350 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 75,300 |
| » 6 % » » 1970-85 | 77,075 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,025 |
| » 6 % » » 1972-87 | 75 — |
| » 9 % » » 1975-90 | 82,950 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 | 82,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,900 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 92,050 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,700 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 80,475 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 75,275 |
| » poliennali 7 % 1978 | 93,625 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 90,100 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 88,100 |
| » » 9 % 1980 | 87,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 aprile 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 887 — |
| Dollaro canadese | 845,075 |
| Franco svizzero | 351,737 |
| Corona danese | 148,215 |
| Corona norvegese | 168,01 |
| Corona svedese | 203,985 |
| Fiorino olandese | 358,98 |
| Franco belga | 24,42 |
| Franco francese | 178,737 |
| Lira sterlina | 1524,80 |
| Marco germanico | 373,915 |
| Scellino austriaco | 52,642 |
| Escudo portoghese | 22,912 |
| Peseta spagnola | 12,899 |
| Yen giapponese | 3,199 |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

## Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari, Oristano e Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Mario Cherchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari);

Il sig. Umberto Murru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartucciu (Cagliari);

Il sig. Giovannino Cerina è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari);

Il sig. Flavio Murru è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assolo (Oristano);

Il sig. Riccardo Pippia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Oristano);

Il sig. Giovanni Battista Manca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Oristano);

Il sig. Anselmo Cotza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Oristano);

Il sig. Francesco Lecca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Austis (Nuoro);

Il sig. Antonio Soddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

*Il Governatore*: BAFFI

(3946)

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monte San Pietro

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1977, n. 647 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1310/1336 nella seduta del 22 marzo 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monte San Pietro (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 12 giugno 1973, n. 66.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4050)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 710 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1355/1340 nella seduta del 22 marzo 1977) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 23 luglio 1976, n. 269.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4052)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 707 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1311/1337 nella seduta del 22 marzo 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bologna adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 giugno 1976, n. 393.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4053)

## Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1977, n. 639 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1302/1334 nella seduta del 22 marzo 1977) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì adottata con deliberazione consiliare 28 giugno 1974, n. 341.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4055)

## Varianti al piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1977, n. 522 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. numero 1230/1254-*bis* nella seduta del 22 marzo 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi (Bologna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 10 gennaio 1975, n. 5.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4051)

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1977, n. 523 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1231/1255-*bis* nella seduta del 22 marzo 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comune 2 luglio 1974, n. 148.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4054)

# REGIONE LIGURIA

## Variante al piano di zona del comune di Imperia

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 1977, n. 104, è stata approvata la variante integrativa del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Imperia, adottata con deliberazione consiliare n. 64 del 9 maggio 1974, relativamente ai comprensori di via Vecchia Piemonte e via Nazionale.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3518)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi pubblici, per titoli, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano e a quattro posti presso l'osservatorio astronomico di Roma.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85, foglio n. 11, con il quale è stato dichiarato deserto il concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 204;
Considerato che, il sig. Armando Essolito, dichiarato con decreto ministeriale 17 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 45, foglio n. 210, vincitore del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura, ad un posto di custode di 2ª classe in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1964, registro n 9, foglio n. 239, ha rinunciato alla nomina con nota in data 31 gennaio 1975;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili per concorso pubblico quattro posti di custode in prova (parametro 133);

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio vesuviano di Ercolano è disponibile per concorso pubblico un posto di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso:

un posto presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;

quattro posti presso l'osservatorio astronomico di Roma, dei quali due con sede di servizio presso la sede staccata di Monte Porzio Catone (Roma) e due presso la stazione di Campo Imperatore (L'Aquila).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

*b*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

*c*) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*f*) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata) che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi per il personale non docente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*l*) il proprio domicilio e recapito;

*m*) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente, dopo il termine indicato nel precedente art. 3, nè dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato *B*.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi numerici attribuiti nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni e saranno approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Gli aspiranti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I suddetti documenti dovranno essere a tal fine allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

*f*) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

*g*) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1977*
*Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 177*

---

ALLEGATO *A*

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi personale non docente* - Viale Trastevere - 00100 ROMA

... sottoscritt... . . . . (*a*), nat... a . . . . (provincia di . . . .), chiede di essere ammess... a partecipare al concorso, per titoli, a cinque posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione: un posto presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano; quattro posti presso l'osservatorio astronomico di Roma, dei quali due con sede di servizio presso la sede di Monte Porzio Catone (Roma) e due presso la stazione di Campo Imperatore (L'Aquila); concorso indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1977, registro n. 33, foglio n. 177, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977.

A tal fine ... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . .;

6) di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . .;

... sottoscritt... dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . . .; impegnan-

dosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

... sottoscritt... allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . . . . . .

Data, . . . . . . . .

Firma (i) . . . . .

---

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(d) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(f) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(g) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(h) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(i) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

---

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

*A*) Titoli di studio (fino a punti 16):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 10;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 2;

3) per l'ammissione al 3° anno di scuola secondaria di 1° grado: punti 4;

4) licenza di scuola secondaria di 1° grado: punti 6.

(I punti di cui ai numeri 2), 3), e 4) non si cumulano fra di loro).

*B*) Titoli di servizio (fino a punti 16):

1) servizio prestato senza demerito quale impiegato civile di ruolo o non di ruolo o da salariato presso amministrazioni statali: punti 1 per ogni anno fino a punti 8;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,5 per anno fino a punti 5;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende od imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,3 per ogni anno fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

*C*) Altri titoli (fino al massimo di punti 8):

1) per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali: punti 1 fino a punti 3;

2) altri titoli idonei a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di nozioni utili all'espletamento delle mansioni cui dovrà essere addetto (ad esempio conoscenza del funzionamento delle macchine e dei meccanismi elementari degli osservatori): punti 3;

3) per ogni idoneità conseguita in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2.

**(3950)**

# MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

## Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2 Turismo, foglio n. 59, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche e delle qualifiche del personale della carriera direttiva di questo Ministero;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con cui il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Dato atto che si è provveduto ad accantonare il sesto dei posti annualmente disponibili da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui un sesto riservato, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'impiego;

*e*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*f*) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in economia aziendale o in economia politica o laurea equipollente conseguita in una università della Repubblica.

Possono, altresì, partecipare al concorso gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione, nei casi previsti dall'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

*A*) Le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito).

*B*) La data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite.

*C*) Il possesso della cittadinanza italiana.

*D*) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

*E*) L'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorre, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

*F*) Il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

*G*) La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

*H*) I servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

*I*) L'indirizzo presso il quale debbono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Per queste ultime l'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione.

Art. 6.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno su:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) diritto privato.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;
2) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
3) elementi di statistica;
4) elementi di contabilità di Stato;
5) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 7.

Al colloquio, di cui all'art. 6 del presente bando, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detto colloquio, i documenti (indicati nel successivo art 9) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra, mutilato o invalido per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità e dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido del lavoro: certificato dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro attestante la iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava il servizio;

9) orfano di caduto sul lavoro: certificato come al precedente n. 4;

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato ed invalido del lavoro: attestazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro rilasciata a nome del padre;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madre o vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile del caduto sul lavoro: attestazione di cui al precedente n. 4 per la vedova e certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza per le altre;

17) ex combattente od assimilato:

*a*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa e notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

*b*) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi (intendendosi per «profughi» oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1976): documento comprovante il riconoscimento della qualifica prevista, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi; attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

18) dipendente o ex dipendente dell'amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli e capo di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data la notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

*a*) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f*);

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì: i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387. I candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 8 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidetne della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

*La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma nel palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n.* 4, *nei giorni* 23 *e* 24 *settembre* 1977, *con inizio alle ore* 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel bando.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

*Il Ministro:* ANTONIOZZI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Turismo, foglio n.* 248

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(su carta legale)

*Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale affari generali e personale - Divisione II* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il . . . e residente in . . (provincia di . .), via . . ., n. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . . . (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, . . . . . .

Firma .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

**(4236)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Novara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976, 21 e 24 febbraio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Campanozzi Michele . . . . | punti | 98,000 | su 132 |
| 2. Di Stilo Rocco Orlando . . . | » | 90,110 | » |
| 3. De Negri Errico . . . . . | » | 88,568 | » |
| 4. Pettinicchio Matteo . . . . . | » | 86,750 | » |
| 5. Marassi Fulvio . . . . . | » | 85,782 | » |
| 6. Martino Arcadio . . . . . | » | 85,439 | » |
| 7. Vitale Giovanni . . . . . | » | 82,319 | » |
| 8. La Placa Cataldo . . . . . | » | 81,944 | » |
| 9. Tamburrano Nicola . . . . | » | 79,901 | » |
| 10. Pacifici Luigi | » | 78,877 | » |
| 11. Bartalena Valentino | » | 78,594 | » |
| 12. Zaccardi Leonzio | » | 78,518 | » |

13. Campi Paolo . . . . punti 78,322 su 132
14. Pace Delio . . . . » 78,088 »
15. Porcile Luciano . . . . » 78,000 »
16. Laurenza Giovanni . . . » 77,336 »
17. Florio Pietro . . . . » 77,193 »
18. Giglio Francesco . . . » 77,075 »
19. De Pascale Mario . . . » 77,018 »
20. Cerminara Luigi . . . » 76,622 »
21. De Stefano Vincenzo . . » 75,545 »
22. Lauletta Angelo . . . » 75,454 »
23. Tarella Domenico . . . » 75,313 »
24. Panuccio Rocco . . . » 75,079 »
25. Marrapodi Luigi . . . » 74,806 »
26. Imboldi Rocco Emilio . . » 74,166 »
27. Ventriglia Giovanni . . » 74,004 »
28. Mugnaini Piero . . . . » 73,183 »
29. Centonze Gaspare . . . » 72,840 »
30. Mele Marcello . . . . » 71,870 »
31. Mazzella Claudio . . . » 70,813 »
32. Pavia Aldo . . . . » 70,648 »
33. Amorese Arturo . . . » 70,232 »
34. Ballarotto Oliviero . . » 70,186 »
35. Carusi Agostino . . . » 70,109 »
36. Di Gilio Vito . . . . » 70,103 »
37. Labriola Antonio . . . » 70,100 »
38. Ricotta Giovanni . . . » 69,822 »
39. Circosta Lorenzo . . . » 69,676 »
40. Armocida Elio . . . . » 69,556 »
41. Recchia Ezio . . . . » 68,927 »
42. Cresta Primo . . . . » 68,588 »
43. Buccheri Ugo . . . . » 68,550 »
44. Sanna Francesco . . . » 68,077 »
45. Alfano Antonio . . . » 67,947 »
46. Cremonesi Spartaco . . » 67,833 »
47. Pompeo Luigi . . . . » 67,650 »
48. Sorbo Giuseppe . . . » 67,476 »
49. Patriarca Emilio . . . » 66,933 »
50. Visone Aniello . . . . » 66,845 »
51. Colavolpe Antonio . . . » 66,837 »
52. Ferraro Calogero . . . » 66,463 »
53. Liberti Gennaro . . . » 66,408 »
54. Indellicati Giovanni . . » 66,366 »
55. Bianchini Virginio . . . » 65,984 »
56. Augurio Garibaldi . . . » 65,983 »
57. Bondioni Pietro . . . » 65,752 »
58. Matteucci Gino . . . » 65,738 »
59. Mangione Francesco . . » 65,595 »
60. Passaretti Umberto . . » 65,360 »
61. Belleri Giacomo . . . » 65,293 »
62. Ventrella Giuseppe . . » 65,260 »
63. Falciglia Antonino . . . » 65,152 »
64. Bartalena Pietro . . . » 64,639 »
65. Bova Antonino . . . . » 63,900 »
66. Zagordo Cosimo . . . » 63,778 »
67. La Scala Senzio . . . » 63,634 »
68. Chindamo Giuseppe . . . » 63,547 »
69. Rapetti Andrea . . . » 63,502 »
70. Pesente Elio . . . . » 63,326 »
71. Narducci Fiorenzo . . . » 62,948 »
72. Bellotoma Giovanni . . » 62,899 »
73. Guido Pasquale . . . » 62,598 »
74. Cifarelli Lorenzo . . . » 62,579 »
75. Barbero Angelo . . . » 62,450 »
76. Gabusi Giovambattista . . » 62,198 »
77. Trullo Antonio . . . » 62,032 »
78. Lo Martire Stelio . . . » 61,997 »
79. Garofalo Alfonso . . . » 61,839 »
80. Mastrogiovanni Mario . . » 61,750 »
81. Casamento Teodoro . . . » 61,488 »
82. Picciolini Gianfranco . . » 61,066 »
83. Amorelli Giuseppe . . . » 60,866 »
84. Belletti Mario . . . . » 59,866 »
85. Ceola Mario . . . . » 58,862 »
86. Ugatti Enzo . . . . » 58,748 »
87. Zaffanella Aldo . . . » 57,538 »
88. Gigliotti Giovanni . . . » 57,472 »
89. Di Cristofaro Giamberardino . » 57,016 »
90. Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 57,000 »
91. Malanga Lorenzo . . . . . punti 57,000 su 132
92. Mura Francesco . . . . . » 56,822 »
93. Tinti Geltrudino . . . . . » 56,766 »
94. Callipo Gaetano . . . . . » 56,613 »
95. Magoni Beniamino . . . . » 56,599 »
96. Muriana Giuseppe . . . . . » 55,772 »
97. Santoro Pasquale . . . . . » 55,760 »
98. Patriarca Mario . . . . . » 55,520 »
99. Marinelli Gaspero . . . . . » 55,240 »
100. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 55,232 »
101. Rachele Gregorio . . . . . » 55,232 »
102. Liotti Francesco . . . . . » 54,666 »
103. Abatecola Giovanni . . . . » 54,545 »
104. Famiglietti Mario . . . . . » 53,866 »
105. Lo Iodice Michele . . . . . » 53,840 »
106. Aprile Pietro Maria . . . . » 53,800 »
107. Sanna Pio . . . . . . . » 53,766 »
108. Bruno Carmelo . . . . . » 53,500 »
109. Notargiacomo Manlio . . . . » 52,666 »
110. Triarico Ennio . . . . . » 52,366 »
111. Ciraolo Giovanni . . . . . » 52,333 »
112. Spiezia Giovanni . . . . . » 51,866 »
113. Goria Marziale . . . . . » 50,472 »
114. Tozzi Giuseppe . . . . . » 48,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

**(3654)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Marconi Maurizio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Cipolla Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 15 febbraio 1977 in sostituzione del dott. Marconi Maurizio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 300

**(4095)**

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Pagliarin Giancarlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 11 dicembre 1976 in sostituzione del dott. Pagliarin Giancarlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 283

**(3960)**

**Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Carrato Leonardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Moroni Augusto, direttore di sezione del Ministero della sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 31 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Carrato Leonardo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 298

**(4097)**

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Biocca Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Veroux Gastone, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Catania è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 18 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Biocca Paolo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 295

**(4091)**

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Gaburro Dario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Corsini Franco, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Bologna è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica che si terrà a Roma il giorno 20 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Gaburro Dario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 299

**(4096)**

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Remelli Luciano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Strano Antonio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Palermo è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 17 febbraio 1977 in sostituzione del prof. Remelli Luciano rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 301

**(4094)**

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'Università di Cagliari ha comunicato il decesso del prof. Sebastiani Mario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Stipa Sergio, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica e chirurgia dell'Università di Roma è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia di urgenza che si terrà a Roma il giorno 30 marzo 1977 in sostituzione del prof. Sebastiani Mario deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *marzo* 1977
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 285

**(4093)**

# REGIONE VALLE D'AOSTA

**Concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione Valle d'Aosta**

Si rende noto che con decreti del presidente della giunta regionale n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977 è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per i sottoindicati posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta:

condotta medica di Cogne;

condotta medica di La Thuile;

condotta medica consorziale di Verres, Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne;

condotta medica consorziale di Villeneuve, Aymavilles, Saint-Pierre, Valsavarenche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 21 aprile 1977

**(4448)**

**Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella regione Valle d'Aosta**

Si rende noto che con decreti del presidente della giunta regionale n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977 è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la condotta veterinaria consorziale di Chatillon, Saint-Vincent, Antey-Saint-André, Valtournenche, Chamois, Torgnon, Pontey, Saint-Denis, Chambave, Verrayes.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 21 aprile 1977

**(4449)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

**Dichiarazione di deserzione del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta**

Con decreto del medico provinciale di Caltanissetta, è stato dichiarato deserto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto dei comuni di Campofranco (unica), Gela (terza condotta) e Milena (unica) vacanti nella provincia al 30 novembre 1971, per mancata presentazione dei candidati ammessi al concorso medesimo.

**(3708)**

# OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

**Concorso ad un posto di direttore sanitario**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

**(4452)**

## OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

**Concorso ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

**(4450)**

## OSPEDALE DI SORESINA E CASTELLEONE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo e un posto di assistente della sezione autonoma di lungodegenza riabilitativa;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

**(4408)**

## OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

**(4409)**

## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia della ripartizione di dermosifilopatia clinica.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia della ripartizione di dermosifilopatia clinica presso l'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

**(4407)**

## OSPEDALE DI CASERTA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

**(4451)**

## OSPEDALE DI MIRANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

**(4410)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771150)